

Sentenza n. 151/2018 pubbl. il 17/01/2018
RG n. 7492/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in persona dei magistrati:

dr.ssa Gabriella Ratti	Presidente
dr.ssa Silvia Orlando	Giudice
dr. Ludovico Sburlati	Giudice rel.

ha pronunciato la presente

SENTENZA

nella causa civile Nrg 7492/2016 promossa da:

Mauro Scanavino, elettivamente domiciliato in Torino, via Grassi n. 4, presso lo studio dell'avv. Fabrizio De Francesco, che lo rappresenta e difende per delega in atti;

attore;

CONTRO

I-Dika Spa, elettivamente domiciliata in Torino, via Martini Mauri n. 13, presso lo studio degli avv. Giuseppe Pellerito e Federico Pellerico, che la rappresentano e difendono per delega in atti;

convenuta.

Oggetto: altri contratti atipici.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Firmato Da: RATTI GABRIELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13d0cd - Firmato Da: SBURLATI LUDOVICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA.3 Serial#: 650d0829d34d75be1b3decb395a08b



Sentenza n. 151/2018 pubbl. il 17/01/2018
RG n. 7492/2016

Attore: "In via principale,

1) dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la I-DIKA s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore del signor Mauro SCANAVINO dell'importo di € 83.375,00=, o di quell'altra somma, anche maggiore, emergenda in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi e detratte le trattenute di legge, a titolo di compenso per l'attività di amministratore svolta in favore della stessa IDIKA s.p.a. sino al mese di maggio del 2015;

2) accertare l'insussistenza della giusta causa della revoca del signor Mauro SCANAVINO dalla carica di Consigliere di Amministrazione ed Amministratore delegato, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci della I-DIKA s.p.a. del 21.5.2015, con ogni conseguente statuizione;

3) conseguentemente dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la I-DIKA s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore del signor Mauro SCANAVINO dell'importo di € 137.150,00=, o di quell'altra somma, anche maggiore, emergenda in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2383 c.c. e/o comunque per responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale;

4) dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la I-DIKA s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore del signor Mauro SCANAVINO dell'importo di € 108.000,00=, o di quell'altra somma, anche maggiore, emergenda in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per diffamazione e/o per lesione del diritto all'immagine, all'onore ed alla reputazione, per i motivi tutti di cui sopra;

5) dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la I-DIKA s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore del signor Mauro SCANAVINO dell'importo di € 100.000,00=, o di quell'altra somma, anche maggiore, emergenda in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per diffamazione e/o per lesione del diritto all'immagine, all'onore ed alla reputazione, per i motivi tutti di cui sopra;

6) dichiarare la risoluzione del patto di non concorrenza sottoscritto fra le parti il 7.1.2013 per grave inadempimento da parte della I-DIKA s.p.a.;

In via istruttoria ...



Sentenza n. 151/2018 pubbl. il 17/01/2018
RG n. 7492/2016

Con il favore di spese, diritti ed onorari di lite, oltre il rimborso forfettario delle spese generali, CPA ed IVA, e comunque come per legge.”

Convenuta: “... In via principale: per tutte le eccezioni e difese in atti, respingersi le pretese formulate e formulande dal signor Mauro Scanavino e conseguentemente assolversi la I-DIKA S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato/legale rappresentante pro tempore, dalle domande tutte ex adverso;

In ogni caso: vinte le spese, competenze ed onorari di causa, oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% sugli imponibili, oltre oneri fiscali C.P.A. ed I.V.A., oltre spese e competenze successive alla sentenza; - con condanna della controparte al risarcimento danni, nella misura liquidanda in via equitativa anche d'ufficio ex art. 96 c.p.c.”

MOTIVAZIONE

Le domande attoree hanno a oggetto la condanna della convenuta al pagamento di € 83.375,00 (oltre interessi e rivalutazione monetaria) a titolo di compenso per l'attività di amministratore; l'accertamento dell'assenza di una giusta causa di revoca dall'ufficio, deliberata il 21/05/2015, con conseguente condanna della controparte al risarcimento dei danni, quantificati in complessivi € 345.150,00 (oltre interessi e rivalutazione monetaria); la risoluzione del patto di non concorrenza del 07/01/2013.

A fondamento della prima domanda, lo Scanavino invoca il mancato svolgimento delle assemblee del 10/01/2014 e del 07/01/2015, in cui sarebbero state deliberate riduzioni del suo compenso, allegando in particolare circostanze incompatibili con la sua presenza, che risulterebbe invece dai relativi verbali.

La domanda in esame è infondata, atteso che, ai sensi dell'art. 2389 c. 1 Cc, “i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione ... sono stabiliti all'atto di nomina o dall'assemblea”; a fronte dei verbali prodotti dalla convenuta, risultanti dai libri sociali e sottoscritti dal segretario e dal presidente (doc. 15 e 17 fasc. conv.), le allegazioni dell'attore in ordine alla sua mancata partecipazione non sono sufficienti a sostenere l'inesistenza delle due assemblee; la sua eventuale assenza non è di per sé idonea a inficiare la validità delle



Sentenza n. 151/2018 pubbl. il 17/01/2018
RG n. 7492/2016

deliberazioni, non rientrando tra i motivi di annullabilità o di nullità ex artt. 2377 e 2379 Cc.

A ciò si aggiunga, con specifico riferimento all'assemblea del 10/01/2014, che il 13/01/2014 lo Scanavino ha espressamente accettato la deliberata modifica del compenso per quell'anno (doc. 16 fasc. conv.).

Ne discende il rigetto della relativa domanda, avendo egli pacificamente ricevuto il compenso stabilito dall'assemblea.

Passando ora alle questioni relative alla revoca dall'ufficio, va rilevato che nella deliberazione assembleare del 21/05/2015 essa è stata motivata, rispetto alla situazione della filiale di Vanzago, con riferimento, per un verso, alla *"mancata realizzazione delle prospettive di sviluppo enunciate all'atto del conferimento dell'incarico"*; per altro verso, al comportamento tenuto nei confronti del personale, nei cui confronti egli avrebbe svolto un'*"opera di persuasione ... mirata: alla diffusione di notizie attinenti l'organizzazione della Filiale, prospettandone la imminente chiusura e strumentalizzando tali notizie tendenziose per recare pregiudizio alla Filiale stessa; ad una sostanziale migrazione del personale in una nuova azienda, di cui il sig. Scanavino assumerebbe una funzione di responsabilità; ad un travaso delle professionalità e del pacchetto clienti della Filiale, appunto, nella suddetta nuova azienda"* (doc. 8 fasc. att.).

Le questioni prospettate al riguardo dalle parti rendono necessario rilevare che, secondo la Corte di Cassazione, la giusta causa di revoca dell'amministratore ex art. 2383 c. 3 Cc "esige situazioni sopravvenute (provocate o meno dall'amministratore stesso) che minino il pactum fiduciae, elidendo l'affidamento inizialmente riposto sulle attitudini e le capacità dell'organo di gestione, in modo da poter fondatamente ritenere che siano venuti meno, in capo allo stesso, quei requisiti di avvedutezza, capacità e diligenza di tipo professionale che dovrebbero sempre contraddistinguere l'amministratore di una società di capitali" (Cass. 16526/2005).

In applicazione di questi principi, va esclusa la sussistenza della prima causa di revoca fatta valere dalla convenuta, considerato, in primo luogo, che le prospettive di sviluppo sono indicate in modo del tutto generico sia nella deliberazione impugnata, sia nel richiamato conferimento dell'incarico (doc. 2 fasc. att.); in secondo luogo, che la citata deliberazione descrive la situazione della filiale



Sentenza n. 151/2018 pubbl. il 17/01/2018
RG n. 7492/2016

di Vanzago negli anni 2013 - 2015, ma non menziona alcuna specifica decisione organizzativa o commerciale dello Scanavino; infine, che la negativa situazione della filiale non risulta sopravvenuta, ma preesistente all'inizio della sua attività, avvenuto il 14/01/2013, come emerge dalla *"Relazione sulla Gestione al 31/12/2013"*, in cui si afferma che la filiale di Milano, trasferita a Vanzago, *"negli ultimi anni è stata la principale responsabile delle perdite di bilancio"* (doc. 10 fasc. att.), nonché da una memoria difensiva dell'I-Dika Spa in altra causa, in cui si sostiene che il fatturato della filiale era già in calo dal 2009 al 2012 (doc. 30 fasc. att. p. 35).

Ad analoghe conclusioni si deve giungere per quanto concerne la seconda causa di revoca.

In proposito, va anzitutto rilevato che *"l'eventuale chiusura della stessa Filiale"* è indicata nella stessa deliberazione tra le possibili *"soluzioni"* per porre rimedio alla crisi finanziaria della società.

Quanto ai comportamenti nei confronti del personale, i discorsi dello Scanavino su altre prospettive professionali, come riferiti dai testimoni Fabio Staccoli e Nunzia Di Domenico, risultano in gran parte generici e, quindi, inidonei a integrare una giusta causa di revoca (test. Staccoli: *"Era un discorso generico ..."*; Di Domenico: *"Il discorso è stato fatto in termini molto generici, senza menzionare altre società. ... Parlando di questi progetti lui mi ha detto che sarebbe stato contento di offrirmi qualche possibilità, ma ribadisco che il discorso è stato fatto in modo molto generale, senza indicazioni concrete."*; priva di concrete indicazioni è anche la mail dello Staccoli del 13/05/2015 – doc. 4 fasc. conv.).

In merito allo specifico riferimento dello Staccoli al *"nome della Isonzo Group"*, va invece osservato che esso si ricollega a una trattativa per la cessione di un ramo di azienda condotta dalla stessa I-Dika Spa, in cui era stata ipotizzata anche la *"assunzione diretta dei signori: Fabio Staccoli, Nunzia Di Domenico ..."* (doc. 11 fasc. att.; test. Bruno Vittorio Maino: *"In quel periodo il consorzio era interessato all'acquisizione di un ramo d'azienda della I-dika e nel corso delle trattative chiese la continuità occupazionale del settore aereo e mare, di cui facevano parte anche lo Staccoli e la Di Domenico. ... Qualche giorno dopo venne scritta da me e dal Giavazzi la lettera di intenti di cui al doc. 11 fasc. att."*).

Ne discende la liceità dei discorsi al riguardo tra lo Staccoli e lo Scanavino.



Sentenza n. 151/2018 pubbl. il 17/01/2018
RG n. 7492/2016

Concludendo sul punto, va pertanto esclusa la sussistenza di una giusta causa di revoca.

Ciò comporta la risoluzione del patto di non concorrenza del 07/01/2013, collegato all'assunzione dell'ufficio di amministratore (doc. 3 fasc. att.).

Passando ora al risarcimento del danno ex art. 2383 c. 3 Cc, va anzitutto osservato che, trattandosi di un incarico a tempo indeterminato, il mancato guadagno, in applicazione del principio generale dettato per il mandato oneroso dall'art. 1725 c. 2 Cc, va ricollegato alla necessità di "un congruo preavviso", che nella specie, tenuto conto della natura dell'incarico e della sua complessiva durata, può essere determinato nella misura di tre mesi.

Considerati i compensi di cui alla deliberazione del 07/01/2015, pari a € 41.700,00 annui, il danno patrimoniale subito dallo Scanavino per il mancato preavviso ammonta a € 10.425,00.

Per quanto concerne il danno non patrimoniale, va invece osservato che la relazione del dr. Alessandro Jaretti Sodano qualifica la sindrome descritta dall'attore come "*Disturbo dell'Adattamento con Ansia*", senza menzionare l'esistenza di un danno biologico permanente (doc. 14 fasc. att.).

Sulla base di tale relazione, non adeguatamente contestata dalla convenuta, può ritenersi provata l'esistenza di un'invalidità temporanea parziale, nella misura di $\frac{1}{4}$, della durata di 57 giorni, tenuto conto della natura e della durata dell'incarico, dell'entità del preavviso dovuto e della costituzione da parte dello Scanavino di un'altra società in data 17/07/2015 (doc. 5 fasc. conv. e test. Enrico Alifredi).

Sulla base delle tabelle in materia, l'importo dovuto a questo titolo dalla convenuta, pari a $\frac{1}{4}$ di € 96,00 al giorno, può essere quantificato alla data della presente sentenza in € 1.368,00, pari a € 1.355,80 devalutati al 21/05/2015.

Quanto al danno morale, va invece escluso che la deliberazione impugnata abbia un contenuto diffamatorio, considerato, per un verso, il carattere generico della prima causa di revoca; per altro verso, l'oggettivo verificarsi dei colloqui a cui si riferisce il secondo motivo, dei quali è stata solo esclusa l'illiceità.

La somma complessivamente dovuta alla data del fatto ammonta pertanto a € 11.780,80.

Tenuto conto di interessi e rivalutazione, pari a € 199,53, l'I-Dika Spa deve essere condannata a pagare allo Scanavino € 11.981,14, oltre interessi legali dalla



Sentenza n. 151/2018 pubbl. il 17/01/2018
RG n. 7492/2016

data della presente sentenza al saldo.

La divergenza tra l'entità della condanna e la somma richiesta e la proposta transattiva formulata dalla convenuta all'udienza del 17/10/2017 giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.

PQM

Definitivamente pronunciando,
respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,
dichiara che la revoca di Mauro Scanavino dall'ufficio di amministratore dell'I-Dika Spa è avvenuta senza giusta causa;
dichiara risolto il patto di non concorrenza concluso tra le parti il 07/01/2013;
condanna l'I-Dika Spa a pagare a Mauro Scanavino € 11.981,14, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Torino, 15/12/2017.

IL GIUDICE EST.
dr. Ludovico Sburlati

IL PRESIDENTE
dr.ssa Gabriella Ratti

Firmato Da: RATTI GABRIELLA Emesso Da: POSTECCOM CA3 Serial#: 1340cd - Firmato Da: SBURLATI LUDOVICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA.3 Serial#: 650d0b29434d78e6b3aeddcb395a08b

